

#### Partners

Dott. Giuseppe Fiabane  
Dott. Stefano Bordin  
Dott. Nicola Cendron  
Dott. Enrico Miotto  
Dott. Gioacchino Pizzinat

#### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo  
Dott.ssa Marilisa Rossi  
Dott.ssa Michela Vanin  
Dott.ssa Elena Spiller  
Dott. Mauro Benvenuti

Treviso, 20 luglio 2020

#### Circolare n. 16/2020

**OGGETTO: Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 259854/2020 e circolare 20/E del 10 luglio 2020, ha definito i criteri e le modalità per la fruizione dei **crediti d'imposta** previsti rispettivamente per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** e per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** preventivamente introdotti dal "Decreto Rilancio" (rispettivamente Art.120 e Art. 125 del DI 34/2020).

#### Art. 120: Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

##### Soggetti beneficiari:

Il credito è riconosciuto ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che svolgono la loro attività in luoghi aperti al pubblico** quali bar, ristoranti, alberghi e cinema.

Non rientrano tra questi, i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo in maniera non abituale.

I **soggetti beneficiari** devono in ogni caso svolgere una delle attività ammissibili, individuate dall'Agenzia delle entrate nella circolare 20/E – allegato 1 e classificate sulla base del relativo codice ATECO 2007.

Il credito viene altresì riconosciuto ad **associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore**, anche nel caso in cui questi svolgano una delle attività sopracitate in luoghi non aperti al pubblico.

##### Misura del credito:

L'importo del credito spettante equivale al 60% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020. L'ammontare delle spese sulle quali verrà calcolato il credito, può raggiungere un valore massimo di 80.000 euro al netto dell'Iva per un credito **massimo di 48.000 euro**.

##### Spese ammissibili:

Le spese ammissibili secondo l'articolo 120 sono suddivise come segue:

Spese relative agli **interventi agevolabili**, necessarie per il rispetto delle disposizioni sanitarie e delle misure introdotte per il contenimento del virus.

Ai signori

**CLIENTI**

**Loro Sedi**

#### Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3  
31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane

**W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Tra questi, vengono espressamente inclusi: gli interventi edilizi necessari al rifacimento di spazi comuni, mense, spogliatoi, spazi medici ed ingressi, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza e le spese per gli interventi funzionali, necessarie per la ripresa dell'attività in sicurezza.

Spese relative agli **investimenti agevolabili**, legate ad attività innovative sostenute al fine di garantire lo svolgimento delle pratiche lavorativa in sicurezza. Rientrano tra queste, quelle sostenute per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura e l'acquisto di programmi e strumenti necessari per consentire lo svolgimento delle attività in modalità *smart working*.

#### **Procedura di richiesta:**

Una volta accertata la conformità ai requisiti previsti dalla legge, i soggetti avente diritto dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, sostenute fino al mese precedente alla data della *Comunicazione* e l'importo che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

**La *Comunicazione* potrà essere inviata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021.**

Nel caso in cui dovesse essere inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno comunque essere indicate solo le spese ammissibili sostenute durante il 2020.

Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova *Comunicazione* a sostituzione integrale di tutte quelle precedentemente inviate e sarà altresì possibile presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

La *Comunicazione* dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e mediante l'apposito modello: "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione*".

Il contribuente potrà completare la procedura personalmente o per mezzo di un intermediario ed entro 5 giorni dalla presentazione della *Comunicazione*, verrà inviata una ricevuta da parte dell'Agenzia che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative motivazioni.

#### **Opzioni d'utilizzo:**

##### Compensazione del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* e comunque a decorrere dal **1° gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2021**.

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, completato secondo apposite istruzioni e codice tributo che al momento non sono ancora state comunicate dall'Ufficio.

##### Cessione del credito

Il credito potrà infine essere **ceduto, totalmente o parzialmente a terzi**, ivi inclusi istituti di credito a altri intermediari finanziari. Vi è anche la possibilità di successiva cessione da parte del cessionario purché queste avvengano entro il 31 dicembre 2021.

La comunicazione per la cessione potrà essere effettuata **a partire dal 1° ottobre 2020** o, nel caso in cui questa avvenga dopo il 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione*. La cessione potrà essere effettuata **esclusivamente dal soggetto cedente** e unicamente tramite accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario dovrà comunicare l'accettazione del credito ceduto tramite accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate e potrà conseguentemente utilizzarlo in maniera diretta, tramite compensazione, o cederlo ulteriormente con le stesse modalità applicate in precedenza.

Si precisa che, sia l'utilizzo tramite compensazione che quello tramite cessione potranno avvenire esclusivamente in seguito al sostenimento delle spese agevolabili.

Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati, ceduti, né potrà esserne chiesto il rimborso.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulta ceduto.

#### **Rilevanza fiscale del credito:**

Secondo quanto precisato dalla circolare 20/E dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta relativo all'adeguamento degli ambienti di lavoro è **rilevante sia per le imposte sul reddito, che ai fini Irap** è quindi tassabile a detti fini.

#### **Art. 125: Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**

##### **Soggetti beneficiari:**

Il riconoscimento del credito d'imposta è circoscritto ai **soggetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni; agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. A seguito della recente conversione in legge del Decreto Rilancio è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

##### **Misura del credito:**

L'importo del credito equivale al 60% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020.

L'ammontare delle spese sulle quali verrà calcolato il credito, può raggiungere un valore massimo di 100.000 euro al netto dell'Iva per un credito massimo di 60.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del rispetto del limite di spesa, **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020.**

##### **Spese ammissibili:**

La norma include tra le spese ammissibili quelle di **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** nonché quelle volte all'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di **strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori.**

Con riferimento alle spese per la sanificazione degli ambienti lavorative e delle attrezzature utilizzate nell'ambito di tali attività queste includono nello specifico le operazioni finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus.

Sono soggette ad agevolazione anche le spese di sanificazione svolte in economia dal soggetto beneficiario e le spese per la sanificazione di strumenti già in dotazione, sempre che queste rispettino le indicazioni previste dalle norme vigenti.

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale e gli strumenti introdotti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, questi includono nello specifico:

- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

**Procedura di richiesta:**

La *Comunicazione* potrà essere inviata, con le medesime disposizioni previste per il Credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, **dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020**.

Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova *Comunicazione* a sostituzione integrale di tutte quelle precedentemente inviate e sarà anche possibile presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

**Opzioni d'utilizzo:**

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta durante il quale è stata sostenuta la spesa, in **compensazione** o tramite **cessione**, secondo le medesime disposizioni previste per la cessione del Credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (cfr. Art.120).

Per quanto riguarda la compensazione tramite **modello F24**, questo dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere completato secondo apposite istruzioni e codice tributo che al momento non sono ancora state comunicate dall'Ufficio.

La **compensazione** e la **cessione** del credito, **potranno avvenire a decorrere dal giorno lavorativo alla pubblicazione del provvedimento** dell'Agenzia delle entrate, previsto entro l'11 settembre 2020, e che andrà a determinare la percentuale di credito fruibile.

Si precisa che l'utilizzo del credito potrà avvenire esclusivamente in seguito al sostenimento delle spese agevolabili e potrà essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile.

Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati, ceduti, né potrà esserne chiesto il rimborso.

**Rilevanza fiscale del credito:**

Secondo quanto precisato dalla circolare 20/E dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre né alla formazione del reddito né alla formazione del valore della produzione per il calcolo dell'Irap e quindi non tassabile per dette imposte.**

**L'Agenzia delle Entrate, per ogni credito, effettuerà dei controlli in capo ai beneficiari ed anche ai cessionario/cedenti il credito.**

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

**Allegato 1 codici ATECO Circolare 20/E Agenzia Entrate**

<b>codice ATECO 2007</b>	<b>Denominazione</b>
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali